

Locazioni: Cassazione, il proprietario deve rimborsare le spese che l'inquilino ha sostenuto per la sostituzione della caldaia non a norma

In base a quanto dispone l'articolo 1575 del codice civile il locatore è tenuto a consegnare il bene oggetto del contratto di locazione in buono stato di manutenzione.

Per questo egli è tenuto ad eseguire prima della consegna "i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di colpa. Qualora il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento per i danni derivati dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa."

E' quanto ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11353 del 26 maggio 2014.

Il caso preso in esame dei giudici di piazza Cavour riguarda la vicenda di tre studentesse che dopo aver preso in locazione un appartamento, avevano richiesto al proprietario la sostituzione dell'impianto termico. Un tecnico aveva infatti rilevato che la caldaia dell'immobile non era norma.

I proprietari si erano rifiutati di provvedere alla sostituzione e così le tre studentesse decidevano di procedere a proprie spese chiedendo poi il rimborso di quanto pagato.

In primo grado il tribunale di Firenze dava loro ragione condannando i proprietari al pagamento della somma di € 420 per ciascuna delle tre studentesse.

Il tribunale evidenziava nella sentenza che "le ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno loro causato dall'inadempimento dei locatori rispetto all'obbligo di mantenere la cosa nello stato locativo iniziale; 2) essendo presente la caldaia all'inizio della locazione, rilevava effettivamente tale obbligo manutentivo; 3) in base all'art. 3 del contratto solo la manutenzione ordinaria competeva alla parte conduttrice; 4) la sostituzione della caldaia costituiva manutenzione straordinaria, in quanto imprevedibile e anormale; 5) risultava la preventiva informazione nei riguardi dei locatori (di cui all'art. 1577 c.c.) circa la sostituzione in parola; 6) non rilevava la prima parte della clausola n. 8 del contratto né la disciplina delle addizioni e dei miglioramenti."

Anche la corte d'appello darà ragione alle studentesse e il caso finiva in Cassazione dove i proprietari dell'immobile sostenevano, tra le altre cose, di aver ignorato senza colpa l'esistenza di tale vizio non essendo in possesso di conoscenze tecniche tali da potersene rendere conto.

Nella parte motiva della sentenza la Corte di Cassazione scrive che "Qualora il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento per i danni derivati dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa (Cass. 17 maggio 2010, n. 11969). È stato pure precisato dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di disciplina dei vizi della cosa locata prevista dall'art. 1578 c.c., mentre ai fini dell'esercizio delle azioni di risoluzione o riduzione del corrispettivo di cui al primo comma della suddetta norma il locatore è esonerato da responsabilità nella eventualità in cui provi che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore al momento della consegna del bene locato, nell'ipotesi contemplata dal secondo comma, con riferimento all'eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l'azione di

risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi (Cass. 26 aprile 2010, n. 9910).

La Corte di merito ha correttamente applicato al caso all'esame i principi sopra riportati, che vanno ribaditi in questa sede, evidenziandosi che nella specie non risulta sia stata offerta la prova liberatoria che l'art. 1378, secondo comma, c.c. pone a carico della parte locatrice.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la motivazione della sentenza impugnata risulta coerente e logica, esente, quindi, dal lamentato vizio di contraddittorietà. "

Cassazione: giudice dimentica di firmare la sentenza collegiale? La nullità è sanabile

La sentenza collegiale del giudice civile, priva di una delle sottoscrizioni (del presidente del collegio o del relatore), è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, prima comma, c.p.c., perché trattasi di elemento insufficiente e non mancante.

È il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11021 del 20 maggio 2014, a composizione di contrasto di una vicenda processuale che ha avuto origine da un giudizio di appello, definito con sentenza (n. 322/2006, di riforma della statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di usucapione di parte attrice), mancante della sottoscrizione del presidente. Lo stesso, con ordinanza, fissava nuova udienza collegiale, rimettendo la causa in decisione, per non essersi completato l'iter decisorio del procedimento, emettendo, successivamente, nuova deliberazione (sentenza n. 862/2006), di contenuto identico alla precedente. I soccombenti proponevano ricorsi per cassazione (n. 25447/2006 e n. 2696/2008) sostenendo che la precedente statuizione, ancorché affetta da nullità assoluta, aveva comportato l'esaurimento della potestas judicandi, in capo allo stesso organo giudicante, in relazione alla specifica controversia.

La seconda sezione civile della Cassazione, investita dei ricorsi, trasmetteva gli atti al presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

Chiamate a dirimere il contrasto delle questioni giurisprudenziali esistenti, con riferimento alla natura del vizio della sentenza collegiale priva della sottoscrizione del presidente, nonché alla disciplina processuale applicabile e al regime di impugnabilità, le Sezioni Unite, dopo aver esaminato le molteplici posizioni assunte dalla giurisprudenza, oscillanti tra la nullità assoluta e insanabile, per mancanza di un elemento essenziale, e il vizio emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, hanno osservato preliminarmente che le stesse sono riferite alle sentenze totalmente prive di sottoscrizione.

Quando, invece, come nel caso di specie, trattasi di omissione parziale (mancando solo una delle due firme), la soluzione della quaestio juris, secondo il Collegio va trovata nella distinzione tra "mancanza" e "insufficienza", rilevando la prima categoria, appunto, come "assenza totale dell'elemento", la seconda, invece,

come elemento esistente, seppur viziato. Sull'assunto che tali criteri ermeneutici trovano forza anche nei principi di razionalità e ragionevole durata del processo, secondo i quali rispondere a "un banale errore di dimenticanza con una reazione così spropositata come la nullità assoluta" avrebbe un effetto devastante, costituendo anche "una ferita aperta allo stesso principio del giusto processo", in ragione di una proporzione logica tra "azione e reazione", le Sezioni Unite hanno, quindi, optato per il "meccanismo della nullità sanabile di cui al primo comma dell'art. 161 c.p.c.", dichiarando inammissibili i ricorsi.

Cassazione, niente assegno di mantenimento per i figli specializzandi in medicina

Non è dovuto l'assegno di mantenimento ai figli specializzandi in medicina che percepiscono il compenso previsto dal contratto di formazione specialistica pluriennale.

Così ha statuito la prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11414 del 22 maggio 2014, accogliendo il ricorso del padre divorziato, cui la Corte d'Appello di Salerno, disattendendo la statuizione del giudice delle prime cure, aveva ingiunto di versare 450 euro al mese quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, convivente con la madre e specializzanda in medicina, con un contratto quinquennale e un compenso di 22.700 euro lordi annui.

Considerando erronea la valutazione della Corte di merito, di equiparare "gli emolumenti dello specializzando ad una borsa di studio", la S.C. ha sottolineato, invece, che la natura di tale attività, ex art. 40 d.lgs. n. 368/1999, va valutata alla stregua di un "impegno a tempo pieno che assicura la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria", sottoposto a regime fiscale e contributivo, con concrete prospettive di impiego assicurate dal numero chiuso delle specializzazioni.

Pertanto, ribadendo il principio pacifico in giurisprudenza, secondo il quale "l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato", la Cassazione ha ritenuto tale "il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio", cassando la sentenza e accogliendo il ricorso.

Cassazione: legittimo il licenziamento dell'autista di mezzi pesanti che non prova il pieno recupero dall'uso di stupefacenti

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11715 del 26 maggio 2014, ha affermato che "nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di

automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di condanna per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti, è necessario – nella situazione normativa antecedente l’emanazione della disciplina attuativa dei primi due commi dell’art. 125 del d.P.R. n. 308 del 1990 – che il lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tossicologici ad hoc – del proprio avvenuto pieno recupero, con la conseguente dismissione dell’abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale – anche al di sotto della soglia della "tossicodipendenza" – è da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada (ex art. 187 del codice della strada) e ad esporre il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni cagionati a terzi".

Sulla base del citato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto l’impugnazione della Società datrice di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

Dalla sentenza impugnata risulta con evidenza – affermano i giudici di legittimità – che la Corte d’appello, nell’esaminare la fattispecie, è partita da un presupposto erroneo, non avendo considerato che per lo svolgimento delle mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto rifiuti sulla pubblica via (...) non si trattava di stabilire se il lavoratore era "tossicodipendente", ma di avere la certezza che egli avesse dismesso la abitudine al consumo di stupefacenti – anche al di sotto della soglia della "dipendenza" – abitudine che era stata pacificamente accertata nella sentenza penale di condanna.

La Corte d’appello, ha, in un primo luogo, rilevato che il licenziamento in oggetto è stato motivato: a) dal "consumo di sostanze stupefacenti da parte del lavoratore", accertato con sentenza penale di condanna per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti; b) nonché dalla mancata disponibilità manifestata dall’interessato ad effettuare un programma di riabilitazione, cui era stato avviato dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 44 CCNL FEDERAMBIENTE; c) dal fatto che tali circostanze hanno indotto la datrice di lavoro a ritenere il dipendente sostanzialmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni di autista di mezzi pesanti e a licenziarlo, data l’impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti.

Ma da questa esatta ricostruzione – si legge nella parte motivata della sentenza – la Corte territoriale si è poi discostata affermando che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento era costituito dalla sussistenza dello "stato di tossicodipendenza" del lavoratore in epoca prossima all’intimazione del licenziamento medesimo che la società non ha dimostrato, pur avendone l’onere.

Viceversa, il giustificato motivo oggettivo del recesso datoriale era costituito non dalla sussistenza dello stato di tossicodipendenza, ma dall’incertezza in merito alla persistenza dell’abitudine di consumare stupefacenti, quale risultante dalla sentenza penale e dalla conseguente dichiarata impossibilità di adibizione del dipendente a mansioni diverse, da quelle, di per sé pericolose, di autista di automezzi pesanti di trasporto rifiuti sulla pubblica via.

"Il lavoratore avrebbe potuto contestare entrambi questi elementi: a) dimostrando, con la produzione dell'esito di esami tossicologici ad hoc, il proprio avvenuto pieno recupero; b) offrendo la sua collaborazione per il repechage ed, eventualmente, dichiarandosi disponibile a svolgere anche mansioni diverse, anche inferiori, nel caso di persistente consumo di droghe." Invece, nel corso del colloquio con un assistente sociale della cooperativa sociale cui è stato invitato dalla datrice di lavoro, si è limitato a "dichiarare" di "essere in piena ripresa", grazie all'aiuto dei genitori, e a rifiutare il programma di recupero offertogli senza produrre alcuna prova al riguardo e senza fare altro.

La Corte romana – sempre sulla base del suddetto erroneo presupposto, di sovrapporre i differenti concetti di tossicodipendenza (che è la "condizione di dipendenza fisica e psicologica dall'uso di sostanze stupefacenti") e di "consumo di stupefacenti" (da sola sufficiente per inibire la guida di veicoli su strada) – ha dato rilievo prevalente a tale ultima dichiarazione, benché vaga e priva di alcuna dimostrazione, rispetto a quella risultante dalla sentenza penale di condanna e poi ha affermato che la datrice di lavoro aveva l'onere di effettuare gli esami clinici, senza considerare che all'epoca non vi era alcuna specifica normativa al riguardo.

Cassazione: Assegno di mantenimento ridotto se l'obbligato vive in affitto con una nuova famiglia

L'assegno di mantenimento del figlio può essere ridotto se il genitore obbligato vive in affitto con la nuova famiglia, considerato il diritto dello stesso a mantenere un tenore di vita adeguato al proprio reddito.

È quanto ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 11438 del 22 maggio 2014, in una vicenda riguardante un padre divorziato che, pagando un canone di affitto nell'appartamento dove viveva con la nuova famiglia, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, convivente con l'ex moglie.

Per i giudici di Piazza Cavour, non può sottovalutarsi nella determinazione del quantum dell'assegno il "peso del canone di locazione" gravante sull'onerato, il quale è fatto sopravvenuto idoneo a considerare legittima la riduzione della somma dovuta per il mantenimento, considerato altresì il diritto del coniuge obbligato a mantenere un tenore di vita corrispondente alla propria situazione economica.

La Corte coglie, in tal modo, l'occasione per ribadire, il principio di "equità" sotteso all'istituto del mantenimento, che mira, appunto, a riequilibrare la situazione economica della famiglia di fronte alla disgregazione causata dalla cessazione del rapporto coniugale, garantendo al nucleo familiare preesistente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti delle possibilità economiche dell'obbligato, al quale dovrà essere assicurata la possibilità di provvedere adeguatamente sia al proprio mantenimento che a quello della famiglia successivamente creata.

Insomma se da un lato l'assegno di mantenimento deve garantire a chi lo percepisce il diritto a conservare il "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio", non si può negare tale diritto spetta anche a chi paga il

mantenimento e che occorre pertanto prestare attenzione a non creare squilibri nella determinazione dell'assegno.

Occorre in altri termini considerare che la separazione comporta generalmente un aumento di spese e che, nella maggior parte dei casi, risulta difficile garantire lo stesso tenore di vita a entrambi i coniug.

Tribunale di Forlì: la prostituzione è una scelta di vita individuale e non costituisce pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica

Un caso interessante affrontato dal Tribunale Monocratico di Forlì, nella persona della dott.ssa Sonia Serafini (G.O.T.), riguarda la vicenda di una prostituta alla quale era stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 2 comma 1 e 2 della legge n. 1423 del 27.12.1956.

Nei confronti della donna il Questore della provincia di Forlì - Cesena aveva emesso un "foglio di via obbligatorio" in cui veniva inibita la possibilità di fare ritorno nel Comune di Cesenatico, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di tre anni.

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, però, effettuando controlli presso alcune persone che soggiornavano presso un Motel della zona, rinvenivano la donna a cui tre giorni prima era stato notificato il foglio di via obbligatorio. La donna era conosciuta in zona perché più volte era stata vista su una strada statale in un "inequivocabile atteggiamento di meretricio". Secondo il Questore il "foglio di via obbligatorio" si era reso necessario per il comportamento della donna che a suo dire avrebbe costituito un pericolo per la sicurezza e per la tranquillità pubblica. A parere del giudice però il Questore aveva valutato in maniera generica il comportamento della donna considerandolo un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

L'ordine di allontanamento della donna si era basato quindi unicamente sul rilievo che la donna esercitasse la prostituzione. Ma è possibile ravvisare pericolosità sociale nel semplice fatto che una donna svolga il mestiere della "lucciola"? Secondo il magistrato no, perché la prostituzione è una scelta di vita individuale e privata e "non assurge a pericolo in sé, salvo che non risulti oggettivamente e sicuramente dimostrato nel caso concreto (e qui non appare) motivo di allarme per la salute, per la moralità dei minori e per gli altri valori protetti dalla norma". Nella parte motiva della sentenza, il magistrato spiega che il giudice penale non può sostituire la propria valutazione sul giudizio di pericolosità espresso dal Questore perché ciò costituirebbe un sindacato giurisdizionale di merito su un atto amministrativo (e come tale inammissibile). Il giudice può però sindacare la legittimità del provvedimento attraverso una verifica "della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto".

Sulla base di questo ragionamento la donna, dedita all'attività della prostituzione, è stata assolta perché il fatto non sussiste.

Autovelox: multa annullabile se il limite di velocità non è segnalato su entrambi i lati

Se la carreggiata stradale è a due o più corsie, il cartello con il limite di velocità deve essere visibile anche agli automobilisti che si trovano nella parte sinistra della strada e non soltanto a destra. Sulla base di questo principio, il giudice di pace di Venezia, con sentenza n. 892/2014, ha ritenuto non valida la multa per eccesso di velocità contestata con autovelox ad un automobilista che transitava su una strada del capoluogo veneto.

Non vi è dubbio, infatti, secondo il magistrato onorario che in virtù dell'art. 104, comma 3, del d.p.r. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), quando le strade hanno più corsie, non è sufficiente che i segnali di prescrizione siano posti sul lato destro della strada, ma bisogna adottare opportune misure di adattamento alle condizioni locali, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata, per consentire anche ai conducenti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina cui attenersi in quello specifico tratto stradale; in caso contrario, l'utente della strada non potrà essere legittimamente sanzionato per eventuali violazioni occorse durante la guida.

Per cui, basandosi sulle prove fotografiche prodotte dal ricorrente, dalle quali risultava, con evidenza, sia la presenza nel tratto di più corsie che l'assenza di cartelli indicanti il limite di velocità sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata, il Gdp ha annullato la multa. A nulla valendo, le eccezioni dell'amministrazione sulla corretta presegnalazione dell'autovelox, né la presenza sul tratto di strada interessato di un cantiere stradale, attraversato dal veicolo del trasgressore a 67 km orari anziché ai 40 prescritti.

Anzi, tale circostanza, secondo il Giudice, accresce, a fortiori, le esigenze di sicurezza e tutela dei veicoli in circolazione e l'obbligo dell'amministrazione di adeguare la segnaletica alle condizioni di viabilità facendo conoscere agli utenti le prescrizioni da rispettare.

Cassazione: un caso di omonimia e omocodia (stesso codice fiscale) nel trattamento di dati personali

Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10325 del 13 Maggio 2014. Il caso di specie è alquanto singolare poiché contempla un caso di cattivo trattamento di dati personali dovuti non solo ad omonimia, ma anche ad omocodia: identità non solo di nominativo, ma anche di data e di luogo di nascita della ricorrente (dunque identità di codice fiscale) inserita per sbaglio in un database di società finanziaria relativo ai cattivi pagatori. La domanda di risarcimento del danno promossa dall'interessata in primo grado di giudizio viene respinta data la singolarità dell'evento e dell'assenza di alcun riscontro probatorio da parte dell'attrice. La stessa proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Rileva la Suprema corte che il trattamento dei dati personali – circostanza verificata nel merito – e nella specie la trasmissione degli stessi ad istituti privati di credito, sia avvenuto da parte della resistente sicuramente

utilizzando il criterio di normale diligenza, così come enunciato dall'art. 2050 cod. civ. Nè può affermarsi che la successiva cancellazione dei dati dal database sia avvenuto al di fuori dei tempi normalmente previsti, essendosi la società attivata tempestivamente a seguito della segnalazione della ricorrente (inoltrata in un momento precedente l'instaurazione del giudizio). Conferma la Corte che in questo caso il giudice del merito ha utilizzato come parametro di valutazione, data la singolarità del caso, non quello della normale diligenza ma quello delle "attività pericolose", richiamato dal codice privacy, richiedendo la prova del fortuito alla società chiamata in giudizio, prova maggiormente onerosa fornita nei gradi di merito. Al contrario, nessun sostegno probatorio nel senso opposto sarebbe stato fornito dalla ricorrente, la quale si è limitata a riaffermare le medesime pretese già promosse in primo e in secondo grado. Il ricorso è rigettato.

Stalking: non è necessario l'accertamento clinico per configurare il reato

Per configurare il reato di stalking è sufficiente che gli atti persecutori incidano sulla serenità e sull'equilibrio psicologico della vittima, non essendo necessario provare il disagio psichico e il perdurante stress con certificati medici, ricadendo l'accertamento di uno "stato patologico" nel diverso reato di lesioni. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 20531 del 19 maggio 2014, considerando inammissibile il ricorso di un uomo avverso la conferma in appello della condanna a 8 mesi e 10 giorni di reclusione per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., per atti persecutori perpetrati ai danni dell'ex convivente e del suo nuovo compagno.

Le molestie, i pedinamenti e le minacce poste in essere dall'imputato costituiscono, per la Corte, attività persecutorie idonee a confermare il reato, avendo ingenerato un perdurante stato di ansia e paura nella vittima, il timore per la propria incolumità e per quella del nuovo compagno ed avendola indotta a mutare le proprie abitudini di vita. Ciò è sufficiente, secondo gli Ermellini, a considerare insostenibile la tesi difensiva dell'imputato circa la dimostrazione della natura del disagio psichico che renderebbe necessaria "l'emergenza di tracce cliniche di detto disagio". In particolare, richiamando la recente giurisprudenza in materia, la Suprema Corte penale ha chiarito come ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 612-bis c.p. "non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori, abbiano un effetto destabilizzante della serenità edell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica".